

REGOLAMENTO (CE) N. 443/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1998

relativo al pagamento di taluni quantitativi di riso presi in consegna dall'organismo di intervento greco per la campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1528/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare⁽³⁾, l'organismo di intervento può prendere in consegna il risone nel luogo in cui si trova, anziché nel centro di commercializzazione designato dal venditore;

considerando che, in applicazione di tale disposizione, l'organismo di intervento greco ha preso in consegna e immagazzinato un determinato quantitativo di risone nei depositi del venditore; che in molti casi tale merce era già stata immagazzinata molti mesi prima della presa in consegna; che, ai fini della corretta gestione, appare giustificato procedere ad una valutazione di controllo delle quantità in esame, basata sul metodo della misurazione volumetrica, prima di procedere al pagamento definitivo di tali quantitativi; che, in base all'esperienza, tenendo conto della naturale compressione della merce, è ammissibile una differenza di peso dell'ordine del 6 % tra il peso constatato al momento di una pesatura e la valutazione effettuata avvalendosi del suddetto metodo volumetrico;

considerando che è quindi opportuno disporre che il pagamento sia effettuato in funzione della valutazione attraverso il metodo volumetrico, maggiorato del margine di tolleranza; che appare tuttavia opportuno dare al venditore la possibilità di domandare il pagamento del peso constatato mediante pesatura; che, in tal caso, le spese di pesatura devono essere a carico del venditore se il peso constatato è inferiore alla quantità indicata nell'offerta scritta precedentemente inviata all'organismo di intervento, tenendo conto della percentuale di perdita

ammessa durante il magazzinaggio; che è quindi necessario adottare misure tecniche complementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo di intervento greco procede al pagamento delle quantità di riso prese in consegna nei magazzini dell'ammassatore nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre 1997, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/96, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Prima di effettuare il pagamento, l'organismo di intervento procede ad una valutazione, basata sul metodo della misurazione volumetrica, delle quantità indicate in una domanda scritta presentata dal venditore a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1528/96.

Articolo 2

1. Il pagamento è effettuato per la quantità indicata nella domanda scritta di cui all'articolo 1 e figurante nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, a condizione che tale quantità non superi di oltre il 6 % la quantità calcolata in base al metodo della misurazione volumetrica.

2. Se la quantità indicata nella domanda e nella contabilità di magazzino dell'ammassatore supera di oltre il 6 % la quantità accertata secondo il metodo della misurazione volumetrica, il pagamento si riferisce alla quantità calcolata secondo questo metodo, maggiorata del 6 %.

3. Tuttavia, a richiesta del venditore, si procede al pagamento della quantità risultante da una pesatura effettuata dall'organismo di intervento.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore qualora il peso constatato con tale operazione sia inferiore alla quantità indicata nella domanda scritta di cui all'articolo 1, ridotta della percentuale relativa alle normali perdite

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 25.